

IL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 2022 “AIUTI ED ENERGIA”

Il 17 maggio 2022 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il **decreto legge n. 50**, il cosiddetto **decreto “Aiuti ed Energia”**, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Con uno stanziamento di circa **20 miliardi di euro**, in parte finanziato con l'**aumento delle tasse sui profitti eccezionali delle imprese energetiche**, è un provvedimento che punta a rafforzare ulteriormente l'azione di contrasto degli effetti della guerra in Ucraina, potenziando gli strumenti a disposizione e creandone di nuovi. Un provvedimento, come ha evidenziato nella sua [dichiarazione di voto sulla questione di fiducia la deputata del Pd Beatrice Lorenzin](#), che “tratta le questioni derivanti dal caro bolletta, dalla crisi energetica e dall'inflazione, mentre, purtroppo, i dati del Covid ci dicono che l'emergenza pandemia non è ancora finita”.

Diversi sono gli ambiti interessati dal decreto: **energia**, con misure per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale; **imprese**, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti; **lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini**, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali; **enti territoriali**, con misure per sostenere Regioni, Province e Comuni e potenziare gli investimenti; **accoglienza e supporto economico**, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Detto che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del provvedimento in esame, anche l'**abrogazione del decreto-legge n. 80 del 2022**, con salvezza degli effetti, ecco qui di seguito elencate – pur senza la pretesa di restituirne in modo esaustivo e dettagliato la ricchezza – le **principali misure** contenute in un provvedimento che, come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto in Aula il deputato del Pd Umberto Buratti](#), “si iscrive nel complesso di un'azione tesa ad essere vicini alle famiglie e alle imprese rispetto alla fase tremendamente difficile che stiamo vivendo... nella prospettiva, purtroppo, di un autunno difficile” e che per questo ha ricevuto “senza esitazione” il voto favorevole del Partito democratico.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” [AC 3614](#) – relatori *Alessandro Cattaneo (FI) per la VI Commissione Finanze e Ubaldo Pagano (PD) per la V Commissione Bilancio – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.**

Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Bonus sociale elettricità e gas (art. 1)

Le **agevolazioni** relative alle tariffe per la **fornitura di energia elettrica** riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** e ai clienti domestici **in gravi condizioni di salute** e la compensazione per la **fornitura di gas naturale** sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per il 2022.

Viene poi chiarito che l’agevolazione ha effetto **anche nel primo trimestre dell’anno**, ma nei limiti della **soglia Isee più bassa (8.265 euro)** prevista per tale periodo. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del *bonus*. In caso contrario, si procede con compensazione.

Si prevede, inoltre, che per **informare i cittadini** sulle modalità per poter beneficiare dei *bonus* sociali elettrico e gas, l’ARERA definisca una **specifica comunicazione nelle bollette** dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

Misure per l’approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela (art. 1-bis)

Per favorire il contenimento dei prezzi dell’energia elettrica si interviene sul settore del **mercato tutelato**, attribuendo alla società **Acquirente unico S.p.A.** la funzione di **approvvigionamento** utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (art. 1-ter)

Si attribuisce all’ARERA il compito di **annullare** per il **terzo trimestre 2022** le aliquote relative agli **oneri generali di sistema elettrico** applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione

o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L'onere di tale intervento è complessivamente stimato in 1 miliardo e 915 milioni.

Riduzione dell'Iva nel settore del gas per il terzo trimestre 2022 (art. 1-quater, co. 1-2)

L'applicazione dell'**Iva agevolata al 5 per cento** viene estesa anche alle somministrazioni di **gas metano** usato **per combustione per usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre 2022 (art. 1-quater, co. 3-5)

Si affida ad ARERA il compito di **ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas**, con riferimento al **terzo trimestre 2022**, mantenendo inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. L'onere di tale intervento è complessivamente stimato in 292 milioni di euro per il 2022.

Incremento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2)

Vengono **incrementati** alcuni **crediti d'imposta** concessi alle **imprese del settore energetico** con il decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare: si incrementa il credito d'imposta per l'**acquisto del gas naturale** alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas**, elevando dal 20 al **25 per cento** la **spesa agevolabile** sostenuta per l'acquisto del combustibile consumato nel secondo trimestre solare del 2022; si incrementa ulteriormente il **credito d'imposta**, riconosciuto dal decreto-legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le **imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore)**, portando dal 20 al **25 per cento** la quota della **spesa agevolabile** sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; si innalza il **credito d'imposta** concesso alle **imprese** dotate di **contatori di energia elettrica** di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al **15 per cento** l'importo della **spesa agevolabile**, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Si specifica anche che per la fruizione del **credito di imposta per le imprese non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** e del **credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore**, nel caso in cui l'impresa si rifornisca di energia dallo stesso venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, questi sia tenuto a **comunicare gli incrementi** del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 2-bis)

Si prevede il riconoscimento per il 2022 di una **indennità una tantum** di **550 euro** ai **dipendenti di aziende private** titolari di un **contratto a tempo parziale ciclico verticale**, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. Per l'accesso al

beneficio i lavoratori non devono essere, alla data della domanda, titolari di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato né percepire la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) o alcun trattamento pensionistico. L'indennità può essere riconosciuta al lavoratore una sola volta.

Credito d'imposta per gli autotrasportatori (art. 3, co. 1-6)

Si concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le **attività di trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di **credito di imposta** pari al **28 per cento della spesa sostenuta**, nel primo trimestre del 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Viene abrogato l'art. 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Sostegno al trasporto pubblico locale (art. 3, co. commi da 6-bis a 6-quater)

Sono concessi aiuti per **un milione** di euro a favore delle **imprese** esercenti il **trasporto passeggeri** con **autobus** di classe ambientale **euro V** e **euro VI**.

Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca (art- 3-bis)

Per le **imprese esercenti la pesca** viene **prorogato al secondo trimestre solare 2022** il **credito di imposta**, pari al **20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante** disciplinato dall'art. 18 del decreto-legge n. 21 del 2022.

Estensione al primo trimestre 2022 del credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4)

Alle **imprese a forte consumo di gas naturale** viene riconosciuto un **credito di imposta** in ragione del **10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas** nel primo trimestre del 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre del 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento allo stesso trimestre del 2019.

Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (art. 5)

Fermo restando il programma di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, si definiscono i **rigassificatori** come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e si stabiliscono le regole per la **realizzazione di nuovi impianti** – compresi quelli **galleggianti** – e delle connesse infrastrutture, prevedendo una **priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative** e disponendo la nomina di un Commissario straordinario del Governo. Si stanziava anche un contributo per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina.

Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale (art. 5-bis)

Si stabilisce che per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti il **Gestore dei servizi energetici (GSE)**, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede ad erogare un **servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale**, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4 miliardi di euro.

Semplificazioni procedure autorizzative per gli impianti FER nelle aree idonee (artt. 6, co. 1-2 e 2-septies e 57, co. 1-2)

Si introducono norme di ulteriore **semplificazione** dei **procedimenti di autorizzazione** degli **impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)** nelle **aree idonee**, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, ai commi 1 e 2.

Si **modifica** la **procedura di individuazione delle aree idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee. Si inseriscono nell'**elenco delle aree considerate idonee ope legis** quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata: nel caso di **impianti eolici**, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri; per gli **impianti fotovoltaici**, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.

Si integra inoltre, tra le altre cose, l'art. 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo alle **procedure autorizzative specifiche** per le aree idonee al fine di estenderle anche alle **infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della Cultura stabilisce **criteri uniformi di valutazione** dei **progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili**, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Grazie ad un emendamento Pd approvato in sede referente è stata estesa anche agli **impianti di produzione di biometano** la disposizione che qualifica idonee – attualmente, per i soli impianti fotovoltaici – in assenza di vincoli le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i Siti di interesse nazionale (Sin), nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri dalla rete autostradale.

Si stabilisce, infine, che per un periodo di **ventiquattro mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il **regime amministrativo** della **DILA** (Dichiarazione inizio lavori asseverata), i **progetti di nuovi impianti fotovoltaici** con moduli collocati a terra di **potenza** non superiore a **1.000 kw**, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali**, finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta

per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Risorse geotermiche (art. 6, co. da 2-bis a 2-sexies)

Grazie a un **emendamento del Pd** si include la **coltivazione delle risorse geotermiche** nell'ambito di intervento della cosiddetta disciplina della **golden power** (o poteri speciali da parte del Governo) e si prevede che i **titolari di concessioni** di impianti di fonti energetiche geotermiche **corrispondano annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica** prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni sui cui territori insistono le concessioni.

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 7, co. 1-3)

Si introducono norme di **semplificazione** delle **procedure di autorizzazione** per l'installazione degli **impianti di energia da fonti rinnovabili** disciplinate dal decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003. Si prevede che nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del suddetto decreto, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato, le **deliberazioni del Consiglio dei Ministri** adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti **sostituiscano il provvedimento di VIA**. Si stabilisce che tali deliberazioni confluiscono nel **procedimento autorizzatorio unico**, così come quelle adottate dal Consiglio dei Ministri rispetto al caso di amministrazioni dissenzienti (il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio della VIA). Si prevede, infine, che alle riunioni del Consiglio dei Ministri convocate per l'adozione delle sopra citate deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Vincolo all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto (art. 7, co. 3-bis)

Si prevede che per la **realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici**, il proponente in sede di presentazione della domanda di autorizzazione possa richiedere la **dichiarazione di pubblica utilità** e l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

Regime autorizzativo di impianti fotovoltaici localizzati in porzioni di cave e miniere (art. 7, co. da 3-ter a 3-quinquies)

Si interviene sulla norma che prescrive la **Procedura abilitativa semplificata (Pas)** per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici fino a 20 MW** localizzati in **cave o lotti di cave** non suscettibili di ulteriore sfruttamento, specificando che la disciplina può anche riguardare la localizzazione in "porzioni di cave", fermo restando che non devono essere suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Si interviene anche sulla norma che considera **cave e miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale come **aree idonee ex lege** all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, specificando anche in questo caso che sono considerate idonee anche le "porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".

Altro intervento, infine, è quello sulla norma che sottopone a Pas l'installazione di **impianti fotovoltaici** di potenza **fino a 10 MW** in **modalità flottante** sullo **specchio d'acqua** di invasi e di bacini idrici, compresi gli **invasi idrici nelle cave dismesse**, al fine di specificare che gli impianti in questione possono essere collocati anche negli invasi idrici **nelle cave in esercizio**.

Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire (art. 7-bis)

Si interviene sull'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, prevedendo il **prolungamento** a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del **termine entro cui devono iniziare i lavori** per la realizzazione degli **impianti alimentati da fonti rinnovabili** autorizzati con il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (art. 8)

Per aumentare la capacità di **produzione di energia elettrica rinnovabile**, si ammette la concessione di **aiuti alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale** per la realizzazione di impianti di produzione e sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Agli stessi soggetti beneficiari è anche consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

Comunità energetiche rinnovabili nell'ambito della Difesa (art. 9, co. 1)

Si interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto "Decreto energia" relative all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** sui beni del **demanio militare** o comunque **in uso al Ministero della Difesa**: al Ministero e ai terzi concessionari di tali beni si permette di costituire **comunità energetiche rinnovabili nazionali**, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l'accesso al regime di sostegni economici offerto dalla stessa normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Comunità energetiche rinnovabili (art. 9, co. 2)

Per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, si consente alle **Autorità di sistema portuale (AdSP)** di costituire una o più **comunità energetiche rinnovabili**, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 6, co. 11, della legge n. 84 del 1994.

Valutazione di impatto ambientale - VIA (art. 10)

Sono introdotte **modifiche** alla **disciplina** della **Valutazione di impatto ambientale (VIA)** contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente. Le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della Cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti. In sede referente sono state modificate le modalità di verifica e sono state aggiunte ulteriori nuove disposizioni al Codice, relative in particolare alla documentazione da includere nell'istanza di VIA e al calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA.

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti (art. 11)

Introdotta una norma di **semplificazione** delle **opere** volte al **miglioramento delle prestazioni** di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al **trasporto delle energie rinnovabili**. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

Autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (art. 12)

Si interviene sulla disciplina relativa alla **sicurezza del sistema nazionale del gas naturale**, contenuta nell'art. 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna S.p.A., alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la stessa società effettua il dispacciamento. Si detta anche una disciplina riguardante l'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (art. 13)

Con riferimento al territorio di Roma capitale, si dispone il **trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025** delle **competenze regionali in materia di rifiuti** previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). Al Commissario si attribuisce, sentita la Regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza alla Ue. È prevista la possibilità di nomina di uno o più subcommissari e si dispone che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche. Si stabilisce infine, tra le altre cose, che per ogni opera del programma degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 debbano essere specificati anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo

complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025".

Proroga Superbonus e modifiche alla cessione del credito e norma transitoria (artt. 14, co. 1, 1-bis e 2 e 57, co. 3)

Viene **prorogato di tre mesi**, al **30 settembre 2022** anziché il 30 giugno 2022, il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle **unità immobiliari dalle persone fisiche**, soglia necessaria per avvalersi dell'applicazione della detrazione del cosiddetto **Superbonus al 110 per cento** per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022**. Si precisa anche, tra l'altro, che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento, e che **alle banche** o alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia **è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti**. Si precisa anche che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal 1° maggio 2022**.

Definizione di ristrutturazione edilizia (art. 14, co. 1-ter)

Si estende la previsione della **necessità del permesso di costruire** (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004) anche agli **interventi di ristrutturazione edilizia** che abbiano ad oggetto **beni immobili tutelati** ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) dello stesso decreto, vale a dire i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico. Questo qualora gli interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci (art. 14-bis)

Da sperimentale che era, diventa **stabile** l'inclusione delle **categorie N2 e N3** tra i **veicoli** il cui motore può essere **trasformato in ibrido o motore esclusivamente elettrico**.

CAPO II - MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A. (art. 15)

Si introduce una misura finalizzata a **sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese** con sede in Italia, riconducibili alle **conseguenze economiche negative** derivanti dalla **guerra in Ucraina**. In particolare, si autorizza **SACE S.p.A.** a concedere fino al 31 dicembre 2022 **garanzie** in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per **finanziamenti** sotto qualsiasi forma **a favore delle imprese**, inclusa

l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le **importazioni** verso l'Italia di **materie prime o fattori di produzione** la cui **catena di approvvigionamento** sia stata **interrotta** o abbia subito **rincari** per effetto della crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette **ripercussioni economiche negative** sulla sua attività. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la **garanzia dello Stato** a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed estesa al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del **Fondo a copertura degli oneri statali** già costituito per la "**Garanzia Italia SACE**" a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19. La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l'**importo complessivo massimo** dei **200 miliardi** della "Garanzia Italia SACE" previsto dal decreto-legge n. 23 del 2020. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria e quelle soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea.

La garanzia è rilasciata **entro il 31 dicembre 2022**, per **finanziamenti di durata non superiore a sei anni**, con la possibilità di **preammortamento** non superiore a **36 mesi**. La **garanzia copre** l'importo del **finanziamento entro** limiti – **70, 80 o 90** per cento – **inversamente proporzionali al fatturato** dell'impresa e al numero di **dipendenti**. Per le imprese e le esposizioni più elevate, l'efficacia della garanzia è subordinata a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica).

Disposizioni urgenti in materia di liquidità (art. 15-bis)

Si innalza da 60 mila a **120 mila euro** la **soglia** per ottenere la **rateizzazione con modalità semplificata**, per ogni singola cartella, del pagamento delle **somme iscritte a ruolo**, prevedendo che **chi non paga otto rate** (invece di cinque) **decada dal beneficio** e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato. Si precisa inoltre che la **decadenza dal beneficio** della rateazione di uno o più carichi **non precluda** al debitore la **possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale (art. 15-ter)

Si dispone una **estensione delle garanzie** previste dall'art. 15 di cui sopra anche alle imprese che effettuano **stoccaggio di gas naturale**, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16)

Sono introdotte misure di **sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese** per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle **sanzioni e contro-sanzioni** adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore **fino al 31 dicembre 2022** e consentono – a carico del Fondo di garanzia Pmi – il rilascio di **garanzie a fronte di investimenti** per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato (art. 17)

Si modifica la disciplina relativa alle **garanzie** che **SACE** in via ordinaria è autorizzata a rilasciare **a condizioni di mercato** sui **finanziamenti alle imprese italiane**, ai sensi dell'art. 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18)

Istituito per il 2022, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un **Fondo** con una dotazione di **130 milioni di euro** per il **sostegno** attraverso contributi a fondo perduto alle **piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina**, diverse da quelle agricole, in presenza dei requisiti e secondo i criteri di riparto indicati. I contributi non possono comunque superare l'ammontare massimo di **400 mila euro per singolo beneficiario**.

Sviluppo delle filiere forestali (art. 18-*bis*)

La disciplina degli **accordi di foresta** alle **imprese forestali** (strumenti volti a favorire lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale finalizzati a valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvi-pastorale e alla conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi) viene **estesa** alle **aziende di prima lavorazione** e alle **imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera**, come le imprese operanti nel settore della bioedilizia, e ai **produttori finali** di manufatti di legno, di imballaggi e di finiture lignee.

Approvvigionamento di materie prime critiche (art. 18-*ter*)

Grazie a un emendamento del Pd si estende dal 31 luglio al **30 settembre 2022** il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale delle operazioni di **esportazione dal territorio nazionale** fuori dall'Unione europea delle **“materie prime critiche”** e dei **rottami ferrosi** anche non originari dell'Italia.

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)

Si rfinanzia il **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** con una dotazione pari a **20 milioni di euro** per il **2022**.

Garanzie sui mutui per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici (art. 20, co. 1-2)

Si prevede che siano ammissibili alla **garanzia diretta** dell'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia e dagli altri soggetti abilitati alla **concessione di credito** a favore di **piccole e medie imprese agricole e della pesca** che abbiano registrato un **incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime** nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35 mila euro. I relativi oneri sono pari a **180 milioni di euro** per il **2022**.

Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili (art. 20, co. 2-bis)

Si interviene sulla procedura relativa all'**assegnazione dei terreni demaniali** o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del **patrimonio indisponibile** appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa **giovani imprenditori agricoli**, di età compresa tra diciotto e quaranta anni. In particolare si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una **clausola di salvezza** rispetto alla previsione legislativa (art. 4-*bis* della legge n.203 del 1982, "Norme sui contratti agrari") che attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il **diritto di prelazione** per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione. Fatto salvo questo diritto, in presenza dell'interesse di un giovane imprenditore agricolo l'assegnazione dei terreni avviene al **canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara**. In caso di pluralità di richieste, fermo restando il canone base si procede mediante sorteggio.

Continuità aziendale delle imprese agricole (art. 20-bis)

Introdotte disposizioni in materia di **prelazione**, per favorire la **continuità aziendale** delle **imprese agricole**: si prevede che il diritto di prelazione non possa essere esercitato, con **esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti**, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'**insediamento di giovani** in agricoltura sia stata rilasciata **garanzia dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea)**.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (art. 20-ter)

Si estende la platea dei soggetti che possono **compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di **iscrizione a ruolo**: questa possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da **prestazioni professionali**.

CAPO III - MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21)

Si eleva **dal 20 al 50 per cento** la misura del **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati** funzionali ai processi di **trasformazione 4.0** effettuati dal 1° gennaio 2022 e **fino al 31 dicembre 2022** (o a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023). I relativi oneri sono valutati in **15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024** e **3,9 milioni di euro** per il 2025.

Credito d'imposta formazione 4.0 (art. 22)

Viene **rimodulata** complessivamente **l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4** per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le **piccole imprese dal 50 al 70 per cento** e **per le medie imprese dal 40 al 50 per cento**, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. Per quanto riguarda progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i requisiti richiesti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

Credito d'imposta sale cinematografiche (art. 23, co. da 1 a 1-ter)

Viene elevata al **40 per cento**, per due anni, la misura massima del **credito d'imposta** riconosciuto alle **sale cinematografiche** per i costi di funzionamento delle sale stesse, se riferiti a **grandi imprese**, o al **60 per cento** dei costi, se riguardanti **piccole o medie imprese**. A queste si riconosce, inoltre, un credito d'imposta non superiore al **60 per cento** (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle **spese complessivamente sostenute** per la realizzazione di **nuove sale** o il **ripristino di sale inattive**, e per la **ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale stesse.

Misure a favore delle sale cinematografiche (art. 23, co. 1-quater)

Introdotta misura per favorire campagne promozionali e iniziative volte a **incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive**, autorizzando a tale scopo, per il 2022, una spesa di **10 milioni di euro** l'anno.

Rilancio del sistema musicale italiano (art. 23, co. 1-quinquies e 1-sexies)

Per rilanciare il sistema musicale italiano si eleva **da 800 mila euro a 1 milione 200 mila euro**, nei tre anni d'imposta, l'**importo massimo del credito di imposta** riconosciuto alle **imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** e a quelle **organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo**.

Rifinanziamento del Fondo IPCEI (art. 24)

Viene rifinanziato di 150 milioni di euro per il 2022, di 200 milioni per il 2023 e di 150 milioni per il 2024 il **Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo)**, per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi.

Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia (art. 24-bis)

Si dispone la convocazione presso il Ministero dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, di un **comitato di coordinamento** finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle **attività imprenditoriali**, la **salvaguardia dei livelli occupazionali** e il **sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia**, con la partecipazione tra gli altri delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici. La finalità dichiarata è quella di **accelerare la produzione di energia elettrica** alimentata da **fonti rinnovabili** connessa al progetto di **risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia**, nell'ambito degli obiettivi in materia di **transizione ecologica ed energetica** previsti dal PNRR e nell'ambito degli IPCEI per la transizione ecologica del Paese.

Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri (art. 25)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un **Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri**, con una dotazione di **5 milioni di euro annui** a decorrere **dal 2022**, finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita e la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (art. 25-bis)

Si concede alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle **manifestazioni fieristiche internazionali** di settore organizzate in Italia, un **buono del valore di 10 mila euro**, autorizzando a tal fine una spesa di 34 milioni di euro per il 2022.

Appalti pubblici di lavori (art. 26)

Introdotte alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli **appalti pubblici di lavori**, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevede che tali disposizioni si applichino, con alcune eccezioni, ai **contratti pubblici di lavori**, agli accordi quadro delle **società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.** e anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei **settori speciali**, a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, e nei **settori della difesa e sicurezza**, in quanto compatibili. Attraverso questo intervento normativo si mira, tra l'altro, ad **assicurare la realizzazione degli interventi** finanziati in tutto o in parte con le risorse del **PNRR** e del **PNC**.

Gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa (art. 26-bis)

Introdotte modifiche alla disciplina (contenuta nell'art. 144, co. 6, del Codice dei contratti pubblici) riguardante l'affidamento dei **servizi sostitutivi di mensa** resi, in particolare, a mezzo dei **"buoni pasto"**. Tale disciplina stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Si interviene ora su alcuni **criteri di valutazione dell'offerta** che possono essere stabiliti nel bando, in particolare con la soppressione di alcune limitazioni previste per il **criterio del ribasso** sul valore nominale del buono pasto. Si prevede anche che lo **sconto incondizionato verso gli esercenti** debba essere **non superiore al 5 per cento** di tale valore nominale.

Concessioni di lavori (art. 27, co. 1-2)

Si consente ai **concessionari** di lavori pubblici di **aggiornare**, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il **quadro economico del progetto esecutivo**, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di **fronteggiare** nel 2022 gli **aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione**, dei **carburanti** e dei **prodotti energetici**, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Infrastrutture XX Giochi del Mediterraneo (art. 27, co. 3)

Si prevede uno stanziamento di **4,5 milioni di euro a favore della Regione Puglia**, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), per interventi volti al miglioramento infrastrutturale in vista dello svolgimento dei **XX Giochi del Mediterraneo** che si svolgeranno a **Taranto** nel **2026**.

Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese (art. 28, co. 1-2)

Istituiti i **"Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese"**, accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della **competitività dei settori e delle filiere** in cui sussiste **mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro**: l'ambito elettivo di applicazione è quello delle discipline STEM. L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in Regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al

loro impiego inferiori alla media nazionale. Alle università che, nell'ambito della propria autonomia, promuovono la stipula dei nuovi patti, è riconosciuto per gli anni 2022-2028 un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di **290 milioni di euro**, di cui 20 milioni nel 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca (art. 28, co. 2-bis e 2-ter)

Istituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca una **Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca**, con la finalità dichiarata di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e di istituzioni AFAM verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di loro e con il sistema economico-produttivo, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione e più in generale agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese.

Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29)

Si prevede che le disponibilità del **Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato** a favore delle **imprese italiane che operano sui mercati esteri** possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. In tali casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il **cofinanziamento a fondo perduto**. La misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

Semplificazioni procedurali in materia di investimenti (art. 30)

Si stabilisce il **potere del Ministero dello Sviluppo economico di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente**, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, alle seguenti condizioni: nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021; in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni. Questo potere comprende l'indizione della conferenza di servizi decisoria e della conferenza di servizi preliminare, l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Nel caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti, o in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal **Consiglio dei ministri**, attraverso un esercizio che si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, o in alternativa nella nomina di uno o più commissari *ad acta*, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Semplificazioni in materia di telecomunicazioni (art. 30-bis)

Grazie a un emendamento del Pd sono state introdotte modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003, Codice delle **comunicazioni elettroniche**, volte a **semplificare** la disciplina per la **realizzazione di opere e impianti di telecomunicazioni**.

TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

Una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (artt. 31 e 32)

Si riconosce una somma di **200 euro**, a titolo di **indennità una tantum**, da erogare a: **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici o di determinate prestazioni, che hanno beneficiato per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8 per cento, riconosciuto dalla normativa vigente in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese; **titolari di trattamenti pensionistici**, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35 mila euro e residenti in Italia; **lavoratori domestici** che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022; coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di **NASPI e DIS-COLL**; beneficiari nel 2022 dell'**indennità di disoccupazione agricola** riferita al 2021; titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35 mila euro per il 2021; lavoratori che nel 2021 siano stati **beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19**; lavoratori **stagionali**; lavoratori iscritti al Fondo pensione **lavoratori dello spettacolo** che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35 mila euro nel 2021; lavoratori **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle **vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5 mila euro e titolari di partita IVA attiva; percettori del **reddito di cittadinanza**.

L'indennità, che **non concorre alla formazione del reddito** da lavoro dipendente, è erogata **una sola volta** (anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro) tramite il datore di lavoro, con la mensilità di **luglio 2022**.

Indennità una tantum per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 32-bis)

Si prevede il riconoscimento, nel 2022, di una **indennità una tantum** al **personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, disponendo a tal fine un incremento sia delle risorse decentrate per il personale delle aree dell'Ispettorato sia di quelle per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del relativo personale dirigenziale.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi (art. 33)

Istituito un **Fondo**, con una dotazione di **500 milioni di euro**, ai fini della concessione, per il 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'**indennità una tantum** a favore dei **lavoratori autonomi**, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. Al decreto ministeriale è demandata la definizione dell'importo dell'indennità, della misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021, dei criteri e delle modalità di concessione dell'indennità, della quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato e dei relativi criteri di ripartizione delle risorse.

Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia (art. 33-bis)

Viene **prorogata** dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** la concessione dell'**indennità** riconosciuta ai **lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia** e pari al trattamento di mobilità in deroga previsto dalla normativa vigente, qualora tali lavoratori abbiano presentato richiesta nel corso del 2020.

Ricontrattualizzazione del personale che presta assistenza tecnica per il funzionamento del reddito di cittadinanza (art. 34)

Si dispone che **Anpal Servizi S.p.A.** **ricontrattualizzi** per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il **personale** che presta assistenza tecnica presso le Regioni per il **funzionamento del reddito di cittadinanza** con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla stessa data (i cosiddetti "**navigator**"). Si dispone che la ricontrattualizzazione avvenga anche per le attività a favore dei **beneficiari** del programma **Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)**, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza. Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un **punteggio aggiuntivo nei concorsi** per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.

Modifiche all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (art. 34-bis)

Si prevede che i **datori di lavoro privati** possano proporre **offerte di lavoro congrue** direttamente ai **percettori del reddito di cittadinanza**, salvo comunicarne l'eventuale mancata accettazione al centro per l'impiego competente anche ai fini della decadenza del beneficio.

Sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 35)

Per mitigare i **costi di trasporto**, soprattutto per **studenti e lavoratori**, si autorizza l'erogazione di un **buono per l'acquisto di abbonamenti** per i servizi TPL regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento, non può comunque superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente a favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un reddito personale ai fini Irpef non superiore ai 35 mila euro. Il buono, fruibile fino al 31 dicembre 2022, è nominativo e non cedibile, è utilizzabile

per un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini Isee. Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse, pari a **79 milioni di euro** per il **2022**.

Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (art. 36)

Viene **incrementato di 50 milioni di euro** per il **2022** il **Fondo** per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale** programmati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

A favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per finalità turistiche (art. 36-bis)

Si si chiarisce che l'**esenzione Iva** e l'applicazione di **aliquote agevolate** (al 5 o al 10 per cento), previste per le prestazioni di **trasporto di persone**, si applicano **anche** alle prestazioni rese **per finalità turistico-ricreative**, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori.

Misure in materia di locazione (art. 37)

Si prevede un finanziamento di **100 milioni di euro** per il **2022** a favore del **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**.

Per l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia (art. 37-bis)

Introdotte misure per favorire l'**incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata** nella città storica di **Venezia**. Grazie a questo **emendamento del Pd**, quindi, è stata trovata una soluzione condivisa e concreta per regolamentare una parte importante del problema relativo alle locazioni brevi di tipo turistico, ormai fuori controllo, e per rispondere all'esigenza di favorire il ripopolamento del centro storico.

In particolare, l'emendamento dà la facoltà, perciò non l'obbligo, al **Comune di Venezia**, di **integrare i propri strumenti urbanistici** con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i **limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve**. Nel porre i limiti il Comune dovrà però rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e di rotazione. Specifiche disposizioni sono state poi dettate a **tutela dei piccoli proprietari**. Infatti, nel porre gli eventuali limiti il Comune di Venezia dovrà tenere conto della funzione di **integrazione al reddito** della locazione breve per coloro che svolgono tale attività in relazione ad **una sola unità immobiliare**. Il Comune può, inoltre, decidere di subordinare lo svolgimento dell'attività di locazione breve per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

Servizi di cittadinanza digitale (art. 38)

Prevista la stipula di convenzioni tra il Ministero dello Sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto “**Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale**”. Il progetto, affidato a Poste italiane, ha l’obiettivo di rendere accessibili i **servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale** nei Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti tramite uno “**sportello unico**” di prossimità situato nel territorio del Comune.

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39)

Le risorse stanziata sul **Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** dall’art. 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021 e dall’art. 10, co. 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**.

Proroga versamenti società e federazioni sportive (art. 39, co. 1-*bis*)

Sono **prorogati fino al 30 novembre 2022** i termini dei **versamenti tributari e contributivi** dovuti dalle **federazioni sportive** nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e **società sportive** professionistiche e dilettantistiche. **Grazie al Pd**, quindi, si garantisce per i prossimi mesi maggiore liquidità alle realtà del mondo dello sport: un atto dovuto per le società professionistiche e dilettantistiche che hanno pagato un costo elevato in questi due anni di pandemia e ora per l’aumento dei costi energetici.

Per le associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusione (art. 39-*bis*)

Si riconosce un **contributo di 2 milioni di euro** per il 2022 a favore delle **associazioni di volontariato** per l’acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all’**ambito trasfusione**.

CAPO II - MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Incremento finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (art. 40, co. 1 e 2)

Si dispone una misura per far fronte ai **maggiori costi** a carico degli enti del Ssn dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l’**incremento per il 2022** del livello del **finanziamento corrente** del **Servizio sanitario nazionale** cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro. Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (art. 40, co. 3 e 5)

L'importo del **contributo straordinario previsto per gli enti locali** al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica, viene **incrementato di 170 milioni di euro** per il 2022 (150 milioni ai Comuni e 20 milioni alle Città metropolitane e alle Province).

Utilizzo risorse del Fondo funzioni fondamentali enti locali per maggiori oneri derivanti dalla spesa per il gas (art. 40, co. 3-bis)

Prevista la possibilità di utilizzare le **risorse** del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per il 2022 a **copertura dei maggiori oneri**, non coperti da specifiche assegnazioni statali, derivanti dall'incremento della **spesa per il gas**, come già previsto per gli oneri relativi all'incremento della spesa per l'energia elettrica. Si interviene inoltre sulla **clausola di salvaguardia finanziaria** volta a garantire che, in sede di verifica a consuntivo dell'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo (prevista al 31 ottobre 2023), non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in relazione all'utilizzo delle sue risorse a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica e gas.

Deroga contabile per gli enti locali (art. 40, co. 4)

Agli **enti locali** viene consentito di **approvare il bilancio di previsione per il 2022** con l'applicazione della **quota libera dell'avanzo di amministrazione**, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. La norma ha carattere eccezionale, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Rendiconti enti locali (art. 40, co. 5-bis)

Vengono **escluse le conseguenze di carattere restrittivo** previste dalla legislazione vigente per gli **enti locali** che abbiano **approvato e trasmesso** alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche il **rendiconto relativo al 2021** oltre il termine del 30 aprile 2022, ma **entro la data di entrata in vigore della legge di conversione** del decreto in esame.

Riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva (art. 40, co. 5-ter)

Prevista la possibilità per i Comuni, per il 2022, di finanziare **riduzioni delle tariffe della Tari** e della Tari corrispettiva mediante l'**impiego degli eventuali avanzi vincolati** derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. A tali fini, le **deliberazioni** relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, **entro il termine del 31 luglio 2022**.

Misure straordinarie a favore di Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Province (art. 40-bis)

Si consente, per il **solo 2022** e per i **soli importi accertati per competenza nell'esercizio 2022**, con esclusione degli arretrati, che Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni e

Province possano destinare a **copertura** delle spese per **energia elettrica** e **gas** gli importi riscossi per **sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità** e **gli importi per i parcheggi a pagamento** gestiti dai medesimi enti.

Contributo a Province e Città metropolitane per riduzione gettito IPT e RC Auto e risorse alla città metropolitana di Roma Capitale (art. 41)

Grazie a un emendamento sostenuto dal **Pd** e condiviso dalla maggioranza, viene istituito un **Fondo di 20 milioni di euro di euro annui** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2024**, destinato alle **Province e Città metropolitane** delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, le quali hanno subito una determinata riduzione nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'**Imposta provinciale di trascrizione (IPT)** o dell'**Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto)**.

Istituito un ulteriore fondo di **60 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**, destinato alla **Città metropolitana di Roma**, finalizzato alla gestione delle spese correnti.

Sostegno obiettivi PNRR grandi città (art. 42)

Istituito un **Fondo** con una dotazione complessiva di **665 milioni di euro** per gli anni **2023-2026**, volto a **rafforzare gli interventi del PNRR** da parte dei **Comuni con più di 600 mila abitanti**: si tratta di **Roma** (258 milioni), **Milano** (129 milioni), **Napoli** (85 milioni), **Torino** (80 milioni), **Palermo** (60 milioni) e **Genova** (53 milioni). Con decreti interministeriali da adottare entro novanta giorni d'intesa con i Comuni destinatari sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR.

Rifinanziamento per Ecosistemi innovazione al Sud, Fondo per contrastare l'inquinamento dell'aria nella Pianura padana e Province di Trento e Bolzano per interventi connessi al PNRR (art. 42, co. da 5-bis a 5-quater)

Sono stanziati **200 milioni** di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, a favore del progetto **Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati** previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

È incrementato di **40 milioni** di euro il **fondo** destinato a promuovere specifiche strategie d'intervento per contrastare **l'inquinamento dell'aria nella Pianura padana**.

Sono stanziati **10 milioni di euro** a favore delle **province autonome di Trento e Bolzano** per gli **interventi in conto capitale connessi al PNRR**.

Riequilibrio finanziario di Province e Città metropolitane (art. 43, co. 1)

Istituito presso il Ministero dell'Interno un **Fondo** finalizzato a favorire il **riequilibrio finanziario** delle **Province** e delle **Città metropolitane** che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di **30 milioni di euro** per il **2022** e di **15 milioni** per il **2023**.

Accordi tra Stato e Comuni capoluogo di provincia per il rientro dal disavanzo (art. 43, co. 2-8)

Per favorire il **riequilibrio finanziario** dei Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020, si prevede la facoltà per i **Sindaci** di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un **accordo con il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato**, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il **ripiano del disavanzo** stesso. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del Comune ad adottare una serie di iniziative previste dalla Legge di Bilancio 2022, tra cui l'incremento, fino ad almeno l'1 per cento, dell'addizionale comunale all'Irpef.

Rimborso spese per il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 43, co. 9 e 10)

Si riconosce al **Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, per gli anni dal 2022 al 2026, il **rimborso delle spese** sostenute in correlazione alle maggiori attività richieste per la realizzazione delle riforme previste in materia di federalismo fiscale nel PNRR e delle attività assegnate alla Commissione dalla legge di bilancio per il 2022.

Proroga deliberazione TARI e termine deliberazione del bilancio (art. 43, co. 11)

Si prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del Comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei **piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI**, nonché della tariffa corrispettiva, **coincida** con quello per la deliberazione del **bilancio di previsione**. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervengano dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il Comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

Assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44)

Si estende l'ambito di applicazione delle misure di **assistenza e accoglienza** delle **persone provenienti dall'Ucraina** già adottate con il decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare, si incrementa la disponibilità di posti per l'accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15 mila unità; aumentano, per un massimo di ulteriori 20 mila unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento; si integra, nel limite di 27 milioni di euro per il 2022, il contributo alle Regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea. Inoltre, si prevede un incremento di quasi 113 milioni di euro per il 2022 delle risorse che finanziano i **centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari**, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina. Infine si autorizza il Dipartimento della Protezione civile ad assegnare ai Comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, un contributo una tantum, nel limite di **40 milioni** per il 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali.

Attività di emergenza all'estero (art. 45)

Si semplifica e si accelera, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di **intervento all'estero del Servizio nazionale di Protezione civile** e si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con uno stanziamento di euro **3 milioni di euro per il 2022**, volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU.

Valutazione degli apprendimenti e svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini (art. 46)

Si prevede che per l'anno scolastico 2021/2022 possano essere adottate specifiche misure per la **valutazione degli apprendimenti** e per lo **svolgimento degli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei **profughi ucraini** accolti nelle **scuole italiane**.

Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina (art. 47)

In attuazione della Raccomandazione Ue del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), si consente ai **rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina** di ottenere il **cambio** delle **banconote hryvnia** ("banconote ucraine") con banconote euro presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio. Si dispone e disciplina l'erogazione di uno o più **prestiti** a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.

Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (art. 48)

Si autorizzano le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei **Fondi strutturali europei** e del **Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti** a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle **sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina**, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2022/562 del 6 aprile 2022.

Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina (art. 48-bis)

Introdotta misure riguardanti l'immatricolazione nei registri italiani dei **natanti di proprietà di cittadini russi** congelati in relazione alla guerra in Ucraina e alle relative sanzioni: se per effetto della misura di congelamento, le imbarcazioni e le navi da diporto – come definite dal Codice della navigazione italiano – non risultano più iscritte ad alcun registro pubblico, esse possono essere **iscritte nei registri italiani** in base alla **sola presentazione del provvedimento di congelamento**.

Inserimento lavorativo di rifugiati e migranti nell'ambito della definizione di lavoratori svantaggiati ai fini dell'agricoltura sociale (art. 48-ter)

Si dispone l'estensione a **rifugiati e migranti** delle disposizioni in materia di **agricoltura sociale** per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (art. 49, co. 1-3)

Si incrementa, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'**acquisto di servizi e attività** per la **digitalizzazione della PA**. A tale fine si prorogano fino al 31 dicembre 2022, con i soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro in corso alla data del 28 febbraio 2022

Acquisti beni e servizi (art. 49, co. 4)

Si modifica la disciplina dell'**acquisto di beni e servizi** delle **amministrazioni pubbliche** prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni o per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Comitato scientifico per la revisione della spesa (art. 49, co. 5)

Si modificano la composizione e il funzionamento del **Comitato scientifico** per le attività inerenti alla **revisione della spesa**, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.

Controllo e monitoraggio spese PNRR-Eutalia srl (art. 49, co. 6-8)

Si prevede che la **Ragioneria generale dello Stato** possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della **società Eutalia srl** per il rafforzamento delle capacità di **analisi, monitoraggio, valutazione e controllo** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali.

Acquisti beni e servizi Inps (art. 49, co. 9)

Viene **incrementato di 40 milioni di euro** per il **2022** il **limite** fissato dalla legislazione vigente per le **spese di acquisto di beni e servizi dell'Inps**.

Recepimento degli articoli 1 e 3 direttiva Ue 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato (art. 50)

Viene **modificata la disciplina antiriciclaggio** identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'Autorità bancaria europea (Abe). Si modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in

materia di **autorizzazione e vigilanza** sui **servizi di comunicazione dei dati** sulle **operazioni** effettuate sui **mercati** finanziari. Si integra l'art. 53 del "decreto Crescita" inserendo a margine dello stesso il nuovo co. 1-*quater*, per effetto del quale viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Incarichi di collaborazione presso il Ministero della Cultura (art. 51, co. 1 e 4)

Introdotte disposizioni in materia di **rinnovo di incarichi di collaborazione** e di autorizzazione di **ulteriori incarichi** presso il **Ministero della Cultura**.

Incarichi di collaborazione presso la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 51, co. 2 e 4)

Si autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la **Soprintendenza speciale per il PNRR** con ulteriori **esperti di comprovata qualificazione professionale**.

Contributo ad Ales S.p.A. (art. 51, co. 3 e 4)

Previsto un contributo pari a **2,5 milioni di euro** per **ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**, in favore della società **Ales S.p.A** ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

Proroga graduatoria dirigenti Protezione civile (art. 51, co. 5)

Introdotta una **proroga di due anni** della validità delle **graduatorie** di un **concorso pubblico** per il reclutamento di tredici unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della **Protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 51, co. 10)

Si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del **divieto** di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione **"Russia Today"** e **"Sputnik"**.

Modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il Covid-19 (art. 51-ter)

Introdotte **modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie** in materia di **obblighi di vaccinazione contro il Covid-19**: viene spostato dal 1° febbraio al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro, e viene differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine – decorrente dalla trasmissione da parte dell'azienda sanitaria locale dell'attestazione dell'inadempimento – entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Società pubbliche (art. 52)

Si individua, a decorrere dal 25 maggio 2022, la **Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A”**, quale soggetto attuatore degli interventi previsti per lo svolgimento delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020- 2021 e non completati alla data del 30 aprile 2022. Si rimodula, per le **società del comparto energetico**, il termine (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2021) entro il quale l'aver emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, comporta la loro qualifica di “società quotate” ai fini del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Si incrementano di 925 milioni di euro, per il 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle **società soggette a controllo dello Stato**.

Misure in materia di società *benefit* (art. 52-bis)

Si **estende** il periodo di **utilizzo del credito d'imposta** per le **società *benefit***, eliminando il riferimento al 2021. Si consente poi di utilizzare le **somme in conto residui** riferite allo stanziamento previsto per l'agevolazione in parola, per l'importo **di 1 milione di euro**, per il **2022**.

Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana (art. 53)

Si autorizza l'apertura di apposita **contabilità speciale** intestata al **Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana**, nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

Trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 54)

Viene differito al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle **nuove linee guida** per la **disciplina sui trasporti eccezionali**, nonché la vigenza della disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 55)

Si **aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico** introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022, estendendone il **periodo di applicazione** di un mese, **fino al 30 aprile 2022**. Inoltre, si prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022

Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 56)

Si dispone l'**incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, della **programmazione 2021-2027**, di **1 miliardo e 500 milioni di euro per il 2025**, in termini di

competenza e si introducono disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per il 2025. Per gli interventi infrastrutturali si definisce una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, escludendo comunque gli interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR.

Iter

Prima lettura Camera [AC 3614](#)

Prima lettura Senato [AS 2668](#)

[Legge 15 luglio 2022, n. 91](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

[Testo coordinato del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	0 (0%)	31 (100%)	0 (0%)
FI	45 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IPF	34 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	14 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	75 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	4 (80,0%)	1 (20,0%)	0 (0%)
M5S	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	25 (62,5%)	15 (37,5%)	0 (0%)
PD	68 (100%)	0 (0%)	0 (0%)